

***Caso n. IV/M.742 - Toro  
Assicurazioni / Nuova  
Tirrena***


Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89  
SULLE CONCENTRAZIONI**

---

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE  
data: 22/05/1996

*Disponibile anche nella base dati CELEX  
documento n. 396M0742*



## COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.06.1996

ACCESSIBILE AL PUBBLICO

REGOLAMENTO CEE N. 4064/89  
DECISIONE IN CONFORMITÀ  
DELL'ART. 6. PAR. 1, LETTERA b)

### Alle parti notificanti

Egregi Signori,

**Oggetto: Caso No. IV/M.742 - TORO ASSICURAZIONI/NUOVA TIRRENA**

**Notifica del 15.04.1996 conformemente all'articolo 4 del Regolamento (CEE) No. 4064/89 del Consiglio**

1. L'operazione proposta riguarda gli accordi preliminari stipulati in data 20 marzo 1996 tra Toro Assicurazioni S.p.A. (Toro) e Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A. (CONSAP) in forza dei quali Toro si impegna ad acquistare da CONSAP, la quale si impegna a sua volta a cedere a Toro, azioni corrispondenti al 91,141% del capitale sociale di Nuova Tirrena S.p.A. (Nuova Tirrena). L'operazione è stata notificata alla Commissione il 15 aprile 1996 conformemente all'articolo 4 del Regolamento del Consiglio (CEE) No 4064/89.
2. Dopo aver esaminato la notificazione la Commissione ha concluso che l'operazione notificata rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CEE) No 4064/89 del Consiglio e non solleva seri dubbi relativamente alla sua compatibilità con il mercato comune o con il funzionamento dell'accordo SEE.

### **I. LE PARTI**

3. Toro è una compagnia italiana di assicurazioni appartenente al gruppo Fiat, al quale fanno capo anche le società assicurative Prime Augusta Vita S.p.A. e Augusta Assicurazioni S.p.A., operanti rispettivamente nei rami vita e danni. Nei suddetti rami il gruppo si colloca rispettivamente al sesto e al settimo posto nella graduatoria dei maggiori gruppi assicurativi presenti in Italia.

4. Nuova Tirrena è una compagnia italiana di assicurazioni operante nei rami vita e danni, attualmente controllata al 91,141% da CONSAP. Il capitale sociale di CONSAP è a sua volta interamente posseduto dal Ministero del Tesoro. Il restante capitale sociale di Nuova Tirrena fa capo al gruppo INA. Nuova Tirrena non controlla altre società né detiene alcuna partecipazione superiore al 10% in imprese operanti nei mercati interessati dall'operazione.

## **II. L'OPERAZIONE**

5. L'operazione proposta consiste nell'acquisto, da parte di Toro, delle azioni di Nuova Tirrena attualmente detenute da CONSAP e corrispondenti al 91,141% del capitale sociale della stessa Nuova Tirrena.

## **III. CONCENTRAZIONE**

6. L'operazione descritta in precedenza, comportando l'acquisizione da parte di Toro del controllo esclusivo di Nuova Tirrena, si configura come una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CEE) No. 4064/89 del Consiglio.

## **IV. DIMENSIONE COMUNITARIA**

7. Il fatturato totale realizzato a livello mondiale nel 1994 dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di ECU. Il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità dal gruppo Fiat e da Nuova Tirrena nell'anno 1994 è superiore a 250 milioni di ECU. Solo Nuova Tirrena realizza più dei due terzi del suo fatturato comunitario all'interno di un unico Stato membro (l'Italia). La concentrazione notificata ha dunque dimensione comunitaria.

## **V. COMPATIBILITA' CON IL MERCATO COMUNE**

### I mercati rilevanti del prodotto e geografico

8. La Commissione ha ritenuto in precedenti decisioni che esistono tanti differenti mercati del prodotto quanti sono i differenti tipi di assicurazione e di rischio coperti, dato che le loro caratteristiche, il quadro regolamentare, i premi e le finalità sono chiaramente distinti dal punto di vista del consumatore. In particolare, la Commissione ha distinto tra il mercato dell'assicurazione vita, il mercato dell'assicurazione non vita ed il mercato della riassicurazione, lasciando peraltro aperta la questione se differenti mercati possano essere individuati all'interno di ciascuna categoria. Con riguardo al mercato geografico, la Commissione ha ritenuto che sebbene i mercati di assicurazione vita e non vita possano diventare più aperti, i mercati geografici al momento appaiono essere nazionali, in considerazione delle differenze nei canali di distribuzione, nelle preferenze dei consumatori e nella regolamentazione.
9. In conformità a tali criteri, i mercati rilevanti interessati dall'operazione notificata possono pertanto essere individuati nei mercati italiani dell'assicurazione vita e dell'assicurazione non vita (danni), entrambi attualmente caratterizzati da una struttura dell'offerta sensibilmente articolata.

### Valutazione concorrenziale

10. Nei mercati interessati dalla concentrazione il gruppo Fiat detiene complessivamente quote pari al 3,13% (ramo vita) e al 4,23% (ramo danni), mentre Nuova Tirrena è presente con quote significativamente minori, pari rispettivamente allo 0,45% e all'1,75%.

11. A seguito dell'operazione la collocazione del gruppo Fiat nella graduatoria dei maggiori gruppi assicurativi operanti in Italia passerebbe dal sesto al quinto posto nel ramo vita e dal settimo al sesto posto nel ramo non vita (danni). Tuttavia, in considerazione delle modeste quote di mercato attualmente detenute da Nuova Tirrena e della presenza in entrambi i mercati interessati di altri importanti gruppi assicurativi (tra cui Generali, INA, Allianz-RAS, Fondiaria, SAI, Reale), anch'essi operanti sull'intero territorio nazionale e con quote talvolta significativamente superiori a quelle del gruppo Fiat, l'operazione non risulta tale da determinare la creazione o il rafforzamento di alcuna posizione dominante nel mercato comune o in una sua parte sostanziale.

## **VI. CONCLUSIONE**

12. Per le ragioni precedentemente esposte, la Commissione ha deciso di non opporsi alla operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE. La presente decisione è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CEE) No. 4064/89 del Consiglio.

Per la Commissione